

## REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER L'AMMISSIONE DI SOSTENITORI SUCCESSIVI NELLA FONDAZIONE ARTEA

### PREMESSE

Considerato che:

- la Fondazione ARTEA risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione; (...) "Essa promuove e valorizza, presso il pubblico, il patrimonio storico, architettonico e artistico e le attività culturali in ogni loro forma ed espressione con il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed Enti pubblici e privati" (art 1.1 dello Statuto);

- l'art. 1.4 dello Statuto della Fondazione prevede la figura dei Sostenitori specificando che possono ottenere tale qualifica "gli Enti Pubblici territoriali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Unioni di Comuni anche al di sotto della soglia di 15.000 abitanti, nel cui territorio siano presenti emergenze architettoniche di particolare rilievo che ne facciano parte al momento dell'approvazione dell'Atto costitutivo o che presentino richiesta alla Fondazione e siano come tali accettati dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h) e l);

lo Statuto della Fondazione stabilisce inoltre:

- ai sensi dell'art. 1.5, "possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art.8, comma 2 lett. h), le persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita attualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi";

- in base all'art. 1.6 "i soggetti che assumono la qualifica di Sostenitori condividono gli scopi della Fondazione, rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera; essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.13";

- in forza dell'art. 1.7 "il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al rispetto degli impegni di cui ai commi 5 e 6";

- in virtù dell'art. 1.8 "i Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, all'Assemblea dei Sostenitori" di cui alla disposizione statutaria dell'art. 9.

Spetta al Collegio dei Fondatori "stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori" (art. 8, comma 2, lett. h) e "deliberare l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori (art. 8, comma 2, lett. i), mentre spetta al Consiglio di Amministrazione "fissare il valore minimo della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile da erogarsi annualmente, da parte dei Fondatori successivi e degli Enti Sostenitori, nella misura comunque non inferiore ad Euro 1.000,00 e valutare la congruità dell'apporto degli stessi nei casi previsti all'art. 1, comma 4 nel rispetto comunque della precitata soglia definita per i contributi in denaro" (art. art. 9.10 e art. 13, comma 2, lett. g)).

Si definisce quanto segue.

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'ingresso dei soggetti Sostenitori nella Fondazione Artea, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 8, comma 2, lett. h) e lett. i), 9 e 13, comma 2, lett. g), dello Statuto della Fondazione medesima. Le norme di tale Regolamento, che costituisce una fonte subordinata allo Statuto della Fondazione, non possono essere interpretate in modo contrastante con le disposizioni di legge e dello Statuto medesimo.

Lo Statuto ed il presente Regolamento sono pubblicati sul sito internet della Fondazione ([www.fondazioneartea.org](http://www.fondazioneartea.org)).

### **Art. 2 - Requisiti di Ammissione.**

Possono divenire Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, oltre a rispettare i requisiti indicati all'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della Fondazione condividendone le finalità, ne facciano richiesta e si impegnino a:

- a. condividere gli scopi della Fondazione in particolare quanto previsto nello Statuto all'art 2;
- b. erogare a favore della Fondazione una quota annuale ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile in misura che sarà di volta in volta definita dal Consiglio di Amministrazione, in sede di predisposizione del bilancio preventivo e a valere sull'esercizio finanziario della susseguente annualità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. g) dello Statuto; tale quota annuale non può essere d'importo inferiore ad Euro 1.000,00, anche nel caso previsto dall'art. 9, comma 10, del ridetto Statuto, per il mantenimento della qualifica di Ente Sostenitore.

In particolare, per le persone giuridiche private si richiede, altresì, di dichiarare:

- essere costituiti ed in attività da almeno due anni;
- avere sede legale in Italia ovvero nei paesi dell'Unione Europea;
- ispirarsi, nella struttura interna e nelle relazioni esterne, a principi di libertà e di metodo democratico, e quindi di rifiuto di ogni forma di violenza e di discriminazione;
- svolgere un'attività coerente con i fini perseguiti dalla Fondazione;

### **Art. 3 - Modalità e valutazione della domanda di ammissione.**

**a. Per le persone giuridiche private**, la domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e trasmessa, tramite P.E.C. all'indirizzo: [pec@cert.fondazioneartea.org](mailto:pec@cert.fondazioneartea.org).

La Fondazione Artea provvede alla convocazione del Collegio dei Fondatori che, sulla base dei criteri di cui **agli Artt. 1 e 2** del presente Regolamento, procede alla valutazione ed all'eventuale deliberazione di accettazione o di rifiuto ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. i), dello Statuto.

La domanda di adesione deve essere formalmente sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente aspirante Sostenitore e deve contenere l'indicazione della ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, della sede sociale, dell'indirizzo di posta elettronica o quant'altro serva ad identificare correttamente il soggetto e le persone fisiche titolari dei poteri di firma e di amministrazione.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- Atto costitutivo e Statuto dell'Ente aspirante;
- estratto in copia autentica o copia e visura dell'originale della deliberazione dell'Organo statutariamente competente ad autorizzare il Rappresentante legale dell'Ente aspirante Sostenitore alla partecipazione nella Fondazione;
- iscrizione nel competente Registro delle Persone Giuridiche (se Ente riconosciuto);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprova i requisiti di moralità del legale rappresentante e quelli di cui al precedente art. 2.
- indicazione alternativamente: i. della quota di contribuzione proposta, ovvero ii. dell'attività professionale, di particolare rilievo, messa a disposizione della Fondazione Artea, o iii. dei beni materiali od immateriali attribuiti alla Fondazione, ovvero iv. della prestazione di beni e servizi a favore della Fondazione.

Le attività professionali di particolare rilievo, l'attribuzione dei beni materiali o immateriali e la prestazione di beni e servizi, che il soggetto Sostenitore fornisce alla Fondazione, devono essere funzionali e compatibili con l'attività e gli scopi dalla stessa perseguiti.

**b. Per gli Enti pubblici**, la domanda di adesione, contenente una dichiarazione di accettazione dello Statuto, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e trasmessa, tramite P.E.C. all'indirizzo: [pec@cert.fondazioneartea.org](mailto:pec@cert.fondazioneartea.org).

La Fondazione Artea provvede alla convocazione del collegio dei Fondatori che, sulla base dei criteri di cui **agli Art. 1 e 2** del presente Regolamento, procede alla valutazione e alla deliberazione di accettazione o di rifiuto ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. i), dello Statuto.

#### **Art. 4 - Effetti della deliberazione di accettazione.**

A seguito della deliberazione di accettazione da parte del Collegio dei Fondatori, i Sostenitori ammessi possono partecipare all'Assemblea dei Sostenitori e devono provvedere al versamento della somma ad incremento del patrimonio indisponibile o disponibile entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea.

Le quote di adesione sono annualmente versate entro il 30 giugno.

Per i nuovi Sostenitori, ammessi nel periodo 1° settembre - 31 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il termine sopra citato, ma la validità della loro adesione proseguirà automaticamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

I suddetti termini di versamento sono stabiliti al fine di uniformare le scadenze di pagamento delle quote annuali e consentire alla Fondazione di poter programmare le attività future con piena consapevolezza delle risorse economiche e di cassa sussistenti.

I Sostenitori possono, a propria discrezione, versare un contributo annuale superiore a quello minimo di Euro 1.000,00, ovvero svolgere un'attività professionale, di particolare rilievo, o mettere a disposizione della Fondazione beni materiali o immateriali o svolgere a favore della stessa una prestazione di beni o servizi per un valore superiore ad Euro 1.000,00 annui.

#### **Art. 5 – Recesso ed esclusione.**

Il soggetto Sostenitore della Fondazione può essere escluso o può recedere dalla Fondazione, nei casi e secondo le modalità espressamente contemplati nell'art. 15 dello Statuto.

**Art. 6 - Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni statutarie della Fondazione, che si intendono integralmente accettate dai soggetti Sostenitori, unitamente a quelle del Regolamento medesimo.

Torino, 14 maggio 2024.